

Città di Imperia

AVVISO PUBBLICO
FONDO SOCIALE AFFITTI – FSA 2026
Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11

Il Dirigente dell'Ambito Territoriale Sociale 3 Imperia rende noto che è indetta una procedura pubblica per la concessione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Affitti (FSA) 2026.

Art. 1 – Finalità e risorse disponibili

L'intervento è finalizzato ad agevolare l'accesso alle abitazioni in locazione primaria, riducendo l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata, mediante l'erogazione di contributi.

La dotazione destinata al Comune di Imperia dalla Regione Liguria è pari a euro 102.441,23, assegnata con Decreto dirigenziale regionale n. 5915 del 10 agosto 2026.

Il contributo è riconoscibile nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

Art. 2 – Periodo di presentazione e modalità

Le domande devono pervenire dal 25 novembre 2026 al 31 dicembre 2026 compreso. Le istanze pervenute oltre il termine non saranno ammesse.

La domanda deve essere redatta utilizzando il modello allegato al presente Avviso.

Tali modelli sono scaricabili nell'apposita Sezione "Notizie dal Comune" del Sito Web del Comune di Imperia (www.comune.imperia.it).

A cura del richiedente, i suddetti modelli DEVONO essere:

- COMPILATI IN OGNI LORO PARTE;
- COMPLETI (vale a dire CORREDATI di TUTTI gli allegati richiesti);
- FIRMATI in modo autografo;
- **TRASMESSI in un unico file contenente tutta la documentazione** richiesta al Comune di Imperia dal 25 novembre 2026 al 31 dicembre 2026 **ESCLUSIVAMENTE tramite PEC (POSTA CERTIFICATA) all'indirizzo protocollo@pec.comune.imperia.it con un formato PDF**, senza utilizzo di link esterni o programmi che ne impediscano la visualizzazione.

Le istanze incomplete, non sottoscritte o contenenti dati contraddittori potranno essere escluse, previa valutazione dell'ufficio competente.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

I requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, salvo quanto specificamente previsto per la regolarizzazione della registrazione del contratto.

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea;

   oppure

   cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.
2. Residenza anagrafica nel Comune di Imperia.
3. Effettiva residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo.
4. Titolarità – in capo al richiedente o a un componente maggiorenne del nucleo familiare con lui residente – di un contratto di locazione ad uso abitativo, relativo ad alloggio sito in Imperia e occupato quale residenza esclusiva o principale. Sono ammessi anche i contratti per i quali sia pendente presso il Tribunale lo sfratto per finita locazione, purché sia corrisposta l'indennità di occupazione.
5. Il contratto deve essere regolarmente registrato e non deve essere stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado. È ammessa la registrazione successiva alla domanda, purché, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi, il richiedente dimostri di avere

inoltrato la richiesta di registrazione all'Agenzia delle Entrate e di avere versato la relativa imposta.

6. L'unità immobiliare deve essere ad uso abitativo primario, non appartenere alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 e non avere superficie netta interna superiore a 110 mq, elevabili a 120 mq per nuclei familiari con più di cinque componenti.
7. Nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare, nell'ambito territoriale provinciale, di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 495 del 26 maggio 2023 (approvazione nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e individuazione degli ambiti ottimali di utenza), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
8. Non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP (calcolato dalla competente A.R.T.E.) presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (€ 65.716,00).
9. Nessun componente del nucleo familiare deve essere assegnatario, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici o finanziamenti agevolati pubblici, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile senza indennizzo o risarcimento.
10. ISEE del nucleo familiare, in corso di validità secondo la disciplina applicabile, non superiore a euro 16.700,00.
11. Effettivo sostenimento, nell'anno 2025, dell'onere del canone di locazione, ESCLUSE LE SPESE CONDOMINIALI, comprovato da idonea documentazione (bonifici, assegni bancari o dichiarazione del proprietario). **Esclusivamente per coloro che non risiedono più nell'abitazione per la quale viene presentata la domanda di contributo, vengono ammesse anche le fotocopie delle ricevute relative al canone sostenuto nel 2025 e rilasciate dal proprietario**.
12. Canone annuo contrattuale non superiore a euro 7.800,00.

13. **Assolvimento della TARI per gli anni 2023, 2024 e 2025** relativa all'alloggio sito nel Comune di Imperia, intestata al richiedente o a un familiare convivente.

La composizione del nucleo familiare è quella risultante dalla disciplina ISEE e dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

I requisiti soggettivi, contrattuali, reddituali e patrimoniali sono dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 4 – Esclusioni

Sono esclusi dal presente bando:

A. i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati dall'art. 2 della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10, nonché di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994;

B. gli assegnatari di alloggi di proprietà comunale concessi in uso per finalità sociali.

Art. 5 – Determinazione del contributo

Il contributo teorico è pari al 40% del canone di locazione annuale effettivamente sostenuto nel 2025, rapportato al numero dei mesi pagati e arrotondato all'unità superiore. Si considera il canone pattuito nel contratto, al netto delle spese di amministrazione.

Contributo teorico minimo ammissibile: euro 300,00.

Contributo teorico massimo riconoscibile: euro 2.800,00.

Il contributo è ridotto dell'importo della detrazione fiscale per locazione eventualmente fruita ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.P.R. 917/1986.

Il contributo è ridotto dell'importo annuale di eventuali contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto.

Il contributo non è cumulabile con la quota destinata all'affitto dell'Assegno di inclusione (ADI).

Nel caso di decesso del conduttore di alloggio ammesso nella graduatoria, il contributo potrà essere devoluto ai soli eredi che fanno parte (all'atto della presentazione della domanda) del nucleo familiare del De cuius richiedente e che continuino a condurre l'alloggio.

In tutti gli altri casi, il contributo spettante verrà annullato ed inserito nuovamente nel fondo per essere ridistribuito proporzionalmente tra gli altri aventi diritto.

Art. 6 – Priorità e riparto in caso di insufficienza delle risorse

Qualora le risorse disponibili risultino inferiori al fabbisogno complessivo, il Comune applicherà l'indirizzo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 405 del 19/11/2026, dando **priorità ai richiedenti INTESTATARI DEL CONTRATTO che, alla data di presentazione dell'istanza, abbiano compiuto 70 anni e siano in possesso di ISEE non superiore a euro 10.140,00.**

A tali soggetti sarà riconosciuto il contributo teorico determinato ai sensi dell'art. 5, entro il limite massimo di euro 2.800,00 e nei limiti delle risorse disponibili.

Successivamente, le risorse residue saranno ripartite tra gli altri aventi diritto, assegnando a tutti un contributo proporzionalmente ridotto.

La priorità opera esclusivamente nell'ipotesi di insufficienza delle risorse rispetto al fabbisogno.

Art. 7 – Documentazione da allegare

1. copia di un documento di identità in corso di validità
2. copia di un regolare titolo di soggiorno o di ricevuta di rinnovo (per i richiedenti non appartenenti all'U.E.)
3. copia del contratto di locazione e degli estremi di registrazione; in caso di registrazione successiva, prova della richiesta di registrazione e del versamento dell'imposta prima della formazione dell'elenco degli ammessi;
4. documentazione completa attestante i canoni effettivamente pagati nel 2025 (tutte le ricevute dei pagamenti o i bonifici, assegni o dichiarazione del proprietario), con indicazione dei mesi di riferimento;
5. eventuale documentazione relativa a detrazioni fiscali per canoni di locazione, contributi dei Servizi Sociali e quota affitto ADI, secondo quanto dichiarato nella domanda;
6. scheda monitoraggio compilata in ogni sua parte;
7. eventuale documentazione utile a comprovare condizioni particolari dichiarate.

Art. 8 – Soccorso istruttorio

L'Amministrazione si riserva di richiedere integrazioni e chiarimenti nei limiti consentiti dalla normativa.

La mancata produzione della documentazione essenziale richiesta comporta l'esclusione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comune, nel corso dell'istruttoria, può attivare il soccorso istruttorio per consentire la regolarizzazione di dichiarazioni, istanze o documenti che risultino incompleti, irregolari o non chiaramente leggibili, nonché per richiedere chiarimenti strettamente necessari alla valutazione della domanda. La richiesta sarà inviata al recapito e-mail/PEC indicato dal richiedente; è onere dell'interessato comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 5 giorni dal ricevimento, eventuali variazioni dei recapiti.

Resta esclusa la possibilità di utilizzare il soccorso istruttorio per acquisire requisiti sostanziali non posseduti alla data di scadenza dell'Avviso, per modificare gli elementi essenziali della domanda o per produrre documentazione formata successivamente alla scadenza, quando tale documentazione sia diretta a dimostrare condizioni che dovevano già sussistere entro tale data. Non sono inoltre sanabili l'assenza degli elementi essenziali necessari a identificare il richiedente e la domanda, né la presentazione oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2026.

Il termine assegnato per la regolarizzazione è di 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo alla ricezione della richiesta. Il termine è fissato in ragione della necessità di concludere tempestivamente l'istruttoria e non è prorogabile.

La documentazione dovrà essere trasmessa **ESCLUSIVAMENTE tramite PEC (POSTA CERTIFICATA) all'indirizzo** protocollo@pec.comune.imperia.it con un formato PDF, senza utilizzo di link esterni o programmi che ne impediscano la visualizzazione, facendo riferimento al numero di protocollo dell'istanza.

Decorso inutilmente il termine assegnato, ovvero in caso di integrazione non pertinente, incompleta o non idonea a superare la carenza rilevata, il Comune procederà sulla base degli atti disponibili e potrà disporre l'esclusione della domanda o il mancato riconoscimento del beneficio, secondo la natura della carenza.

Il soccorso istruttorio non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande e non può essere utilizzato per sanare la mancanza originaria di requisiti di ammissione. La regolarizzazione può riguardare esclusivamente carenze formali, omissioni o irregolarità documentali e dichiarative, nonché chiarimenti su elementi già dichiarati o documenti già esistenti alla data di scadenza dell'Avviso.

Art. 9 – Istruttoria, controlli e graduatoria

Il Comune di Imperia effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Agenzie delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, e degli artt.71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

Un campione minimo sarà formato da tutti i richiedenti con ISE compreso tra 0 e 6.000,00 euro. Nel caso il campione dei predetti beneficiari risulti inferiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale degli altri beneficiari (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%).

Nel caso, invece, il campione sia superiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%).

In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo decreto. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dall'Amministrazione comunale, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 10 – Erogazione

Il contributo sarà liquidato agli aventi diritto nei limiti delle risorse assegnate e secondo le modalità definite dal Comune.

Qualora la dotazione sia insufficiente, si applicheranno le regole di priorità e riparto di cui all'art. 5.

Non sussiste diritto all'erogazione per il solo fatto della presentazione della domanda.

Art. 11 – Pubblicità degli atti e comunicazioni agli interessati

L'elenco degli ammessi e dei non ammessi sarà pubblicato, previa approvazione con apposita determinazione dirigenziale, sul Sito del Comune di Imperia (www.comune.imperia.it) alla

Sezione “Notizie dal Comune” e per un periodo di giorni 30 (trenta), riportando solo i primi 8 caratteri del codice fiscale del richiedente. La pubblicità degli atti (elenco ammessi, elenco esclusi, ecc..) e le comunicazioni agli interessati (ammissione, riparto, ecc.) si considerano soddisfatte mediante la pubblicazione sul suddetto Sito Web.

Art. 12 – Ricorsi

E' possibile avanzare ricorso al Dirigente dell’Ambito Territoriale Sociale entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del suddetto atto di approvazione sul Sito del Comune di Imperia che ha valore di notifica per gli interessati, solo se i motivi riguardano fattispecie diverse da quelle descritte al precedente art. 2.

Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta ed i motivi specifici su cui si fonda il ricorso medesimo, utili alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda.

Il ricorso deve essere trasmesso ESCLUSIVAMENTE tramite PEC (POSTA CERTIFICATA) all’indirizzo protocollo@pec.comune.imperia.it.

Il Dirigente, esaminato il contenuto del ricorso, si esprimerà in via definitiva entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Successivamente si procederà al riparto della quota messa a disposizione tra tutti gli aventi diritto e alla conseguente liquidazione del contributo loro spettante.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

I dati personali sono trattati dal Comune di Imperia, quale titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all’istruttoria, alla concessione e alla liquidazione del contributo, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale.

L’informativa completa è resa disponibile al seguente link:

https://sportellotelematico.comune.imperia.it/action%3Ac_e290%3Aprivacy.policy

Art. 14 – Responsabile del procedimento e informazioni

Per ogni informazione o chiarimento in merito alle procedure oggetto del presente bando, gli interessati potranno rivolgersi al Settore Ambito Territoriale Sociale, da lunedì a venerdì dalle ore

9.00 alle ore 12.00 (sabato e festivi esclusi) **ESCLUSIVAMENTE** per telefono allo 0183701311-401 oppure tramite mail al seguente indirizzo: sportelloalpubblico_servizisociali@comune.imperia.it . Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241/90 e s.m.i. si informa che il RUP è la Dott.ssa Monica Bonelli, monica.bonelli@comune.imperia.it .

Art. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia all'art. 11 della Legge 431/1998, al Decreto dirigenziale Regione Liguria n. 5915 del 10 agosto 2026, alle disposizioni e ai criteri attuativi regionali del Fondo Sociale Affitti e alla deliberazione del Comune di Imperia richiamata in premessa.

Imperia, 25/11/2026

Il Dirigente

Ambito Territoriale Sociale 3 Imperia

Dott.ssa Claudia Lanteri